

REGIONE  
TOSCANA



Repubblica Italiana

# BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 44

lunedì, 19 settembre 2011

Firenze

**Bollettino Ufficiale: via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze - Fax: 055 - 4384620**

Portineria

tel. 055-438.46.22

E-mail:

[redazione@regione.toscana.it](mailto:redazione@regione.toscana.it)

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

**L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.**

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

---

**SOMMARIO**

---

**SEZIONE I**

---

**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
REGIONALE 16 settembre 2011, n. 42/R

**Regolamento regionale di attuazione della legge  
regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell'im-**

**prenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già  
destinatari di ammortizzatori sociali).** *pag. 3*

---

**SEZIONE II**

---

**CORTE COSTITUZIONALE  
- Ricorsi**

**Ricorso avverso L. n. 106/2011 “Prime disposizio-  
ni urgenti per l’economia”.** *”6*

---

---

## SEZIONE I

### LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 settembre 2011, n. 42/R

**Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali).**

La Giunta regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
emana

il seguente regolamento:

#### SOMMARIO

Art. 1 - Modalità per la determinazione del potenziale di sviluppo a contenuto innovativo dei progetti di investimento

Art. 2 - Modalità per la determinazione delle imprese in espansione

Art. 3 - Attuazione delle agevolazioni

Art. 4 - Spese ammissibili

Art. 5 - Modalità di concessione delle agevolazioni

Art. 6 - Realizzazione degli investimenti

Art. 7 - Controlli

Art. 8 - Revoca delle agevolazioni

Art. 9 - Modalità di raccordo con le banche dati regionali al servizio delle imprese

Art. 10 - Modalità di raccordo con le banche dati regionali al servizio delle imprese

Art. 11 - Norma transitoria abrogazioni

Art. 12 - Entrata in vigore

#### PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera a) dello Statuto;

Vista la legge regionale 29 aprile 2008 n. 21, recante norme per la (Promozione dell'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali) e, in particolare, l'articolo 9;

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 28 luglio 2011;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 16, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale toscana 15 novembre 2010, n. 2;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta Regionale n. 711 del 1 agosto 2011 avente ad oggetto "Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 29 aprile 2008 n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali). Approvazione ai fini dell'acquisizione dei pareri previsti dallo statuto regionale";

Visto il parere favorevole della III commissione consiliare espresso nella seduta del 7 settembre 2011;

Visto l'ulteriore parere di cui all'articolo 16, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n. 2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 settembre 2011, n. 779;

Considerato quanto segue:

1. la legge regionale 11 luglio 2011, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile) ha modificato in maniera significativa la disciplina regionale in materia di agevolazioni alle imprese, sia relativamente alla categoria dei potenziali destinatari delle misure agevolative, che è stata ampliata prevedendo le donne e i lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali, sia rispetto alle tipologie di agevolazioni, introducendo agevolazioni sotto forma di garanzia e contributi in conto interesse in luogo di finanziamenti a tasso zero. Pertanto, si rende necessaria l'emanazione di un nuovo regolamento che sostituisca ed abroghi il vigente;

2. come previsto dall'articolo 9, comma 1, lettere a) e b) è opportuno fornire una più puntuale definizione delle modalità per la determinazione del potenziale di sviluppo innovativo dei progetti e delle modalità per la determinazione delle imprese in espansione;

3. in conformità al principio di semplicità dei rapporti tra imprese e istituzioni sono introdotte modalità semplificate della procedura quando la concessione delle agevolazioni è relativa a finanziamenti di importo non superiore ad € 50.000,00;

4. al fine di adottare tempestivamente gli atti attuativi e portare a regime la nuova disciplina è prevista l'immediata entrata in vigore del regolamento;

si approva il presente regolamento

#### Art. 1

Modalità per la determinazione del potenziale di sviluppo a contenuto innovativo dei progetti di investimento (articolo 9, comma 1, lettera a) l.r. 21/2008)

1. Si considerano con potenziale di sviluppo a contenuto innovativo i progetti di investimento presentati dalle imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali) che prevedono almeno una delle seguenti attività:

- a) la realizzazione di un nuovo prodotto o di un nuovo servizio rispetto al mercato di riferimento;
- b) lo sviluppo di nuove tecniche di produzione di beni o servizi rispetto al mercato di riferimento;
- c) lo sviluppo di nuove modalità organizzative;
- d) l'utilizzo di tecniche di distribuzione innovative rispetto al mercato di riferimento;
- e) l'utilizzo di un nuovo brevetto proprio o di altri soggetti.

#### Art. 2

Modalità per la determinazione delle imprese in espansione (articolo 9, comma 1, lettera b) l.r. 21/2008)

1. Si considerano in espansione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 bis della l.r. 21/2008, le imprese che, nel periodo considerato dall'articolo 2, comma 4 della l.r. 21/2008, danno attuazione a un piano di sviluppo aziendale che prevede investimenti, finalizzati a consolidare o migliorare il proprio posizionamento competitivo, diretti in particolare a:

- a) realizzare nuovi prodotti o servizi;
- b) migliorare il posizionamento su mercati esistenti o accedere a nuovi mercati, anche esteri;
- c) incrementare l'efficienza o ridurre l'impatto ambientale dei processi produttivi;
- d) realizzare processi di integrazione aziendale, quali acquisto di azienda o ramo di azienda, fusioni per unione o incorporazione;
- e) realizzare un incremento dell'occupazione nei due anni successivi alla richiesta di agevolazioni.

#### Art. 3

Attuazione delle agevolazioni  
(articolo 9, comma 1, lettera c) l.r. 21/2008)

1. Le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dall'articolo 5, comma 1 della l.r. 21/2008 sono definite, nel rispetto della normativa vigente, con la delibera di cui all'articolo 6 della l.r. 21/2008.

#### Art. 4

Spese ammissibili  
(articolo 9, comma 1, lettera d) l.r. 21/2008)

1. Sono ammissibili le seguenti spese:

- a) per investimenti in attivi materiali:
  - 1) impianti industriali;

- 2) impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

- 3) macchinari, attrezzature e arredi;

- 4) opere murarie e assimilate, se funzionalmente correlate agli investimenti in macchinari o attrezzature;

- 5) impiantistica aziendale;

- b) per investimenti in attivi immateriali: acquisizione di diritti di brevetto, licenze, marchi, avviamento;

- c) acquisto di servizi di consulenza, compresa la predisposizione del piano di impresa;

- d) attività promozionali;

- e) costi di brevetto e altri diritti di proprietà industriale;

- f) capitale circolante connesso agli investimenti, nella misura massima del 40 per cento del finanziamento oggetto dell'agevolazione.

#### Art. 5

Modalità di concessione delle agevolazioni  
(articolo 9, comma 1, lettera e) l.r. 21/2008)

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1 della legge sono concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis").

2. Le agevolazioni sono concesse nei limiti degli stanziamenti definiti dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della l.r. 21/2008.

3. La procedura per la concessione delle garanzie su finanziamenti di importo non superiore a 50.000,00 euro è svolta con modalità semplificata.

4. L'agevolazione finanziaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della l.r. 21/2008 consiste in un contributo per la riduzione del tasso di interesse applicato dal soggetto finanziatore sui finanziamenti e sulle operazioni di leasing, nella misura definita dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 6 della l.r. 21/2008. Il contributo in conto interessi è erogato in un'unica soluzione, attualizzato alla data di erogazione del finanziamento.

5. L'agevolazione finanziaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) della l.r. 21/2008 consiste in una garanzia diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta rilasciata dal soggetto attuatore ai soggetti finanziatori.

6. L'agevolazione finanziaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) della l.r. 21/2008 consiste nell'assunzione di partecipazioni di minoranza al capitale di imprese, costituite nella forma di società di capitale, comprese le società cooperative, finalizzata a finanziare un programma di investimenti.

7. Lo smobilizzo della partecipazione di minoranza può avvenire tramite:

- a) acquisto da parte dei soci o dell'impresa;
- b) vendita sul mercato;
- c) collocamento dell'impresa sui mercati regolamentati;
- d) esercizio del diritto di recesso.

#### Art. 6

Realizzazione degli investimenti  
(articolo 9, comma 1, lettera f) l.r. 21/2008)

1. Gli investimenti devono essere realizzati entro dodici mesi dalla data di erogazione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore o dalla data di versamento della partecipazione al capitale di rischio.

2. Entro due mesi dal termine indicato al comma 1 il beneficiario dell'agevolazione è tenuto a rendicontare le spese ammesse all'agevolazione, salvo il caso delle agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) della l.r. 21/2008.

#### Art. 7

Controlli (articolo 9, comma 1, lettera g) l.r. 21/2008)

1. I controlli sono effettuati dal soggetto attuatore degli interventi anche mediante ispezioni e verifiche in loco e a campione sulle imprese beneficiarie delle agevolazioni al fine di verificare:

- a) la veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario;
- b) lo stato di attuazione del programma di investimento.

#### Art. 8

Revoca delle agevolazioni  
(articolo 9, comma 1, lettera h) l.r. 21/2008)

1. E' disposta la revoca dell'agevolazione qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) il programma di investimento non sia completato entro dodici mesi dalla data di erogazione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore, salvo il caso in cui sia stata richiesta e autorizzata una proroga;
- b) il programma di investimento sia stato realizzato in modo difforme da quello ammesso a finanziamento, salvo il caso che sia stata richiesta e autorizzata una rimodulazione del programma di investimento stesso;
- c) sia accertata l'insussistenza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità alle agevolazioni;
- d) il rifiuto di sottoporsi ai controlli di cui all'articolo 7;
- e) la rinuncia del beneficiario;
- f) l'agevolazione sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;

g) cessazione dell'attività, concordato preventivo con cessione dei beni, concordato fallimentare, fallimento, oppure in caso di cessione dei beni oggetto di agevolazione prima del termine stabilito con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 5, comma 3 della l.r. 21/2008, qualora non siano sostituiti con altri aventi la stessa funzione nel processo produttivo;

h) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e dai controlli eseguiti emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 5, comma 3 della l.r. 21/2008;

2. In caso di parziale realizzazione del progetto di investimento è disposta la revoca parziale dell'agevolazione concessa.

#### Art. 9

Modalità di raccordo con le banche dati regionali al servizio delle imprese (articolo 9, comma 1, lettera i) l.r. 21/2008)

1. La banca dati delle agevolazioni previste dalla l.r. 21/2008 si integra con il sistema regionale di "e-government" degli interventi a favore delle imprese, di cui all'articolo 5 sexies della legge regionale 20 marzo 2000 n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive), secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 26 gennaio 2004 n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana") e dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

2. La banca dati si integra altresì con il sistema toscano dei servizi per le imprese di cui all'articolo 39 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

#### Art. 10

Norma transitoria e abrogazioni

1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 novembre 2008, n. 59/R (Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 29 aprile 2008 n. 21 "Promozione dell'imprenditoria giovanile") è abrogato fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. Ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile) alle domande di agevolazione presentate dalle imprese

giovanili con potenziale di sviluppo a contenuto tecnologico e innovativo fino al giorno antecedente il decreto del dirigente regionale di cui all'articolo 5, comma 3 della l.r. 21/2008, si applica il d.p.g.r 59/R/2008.

#### Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

*La Vicepresidente*  
TARGETTI

Firenze, 16 settembre 2011

## SEZIONE II

### CORTE COSTITUZIONALE

#### - Ricorsi

**Ricorso avverso L. n. 106/2011 "Prime disposizioni urgenti per l'economia".**

#### CORTE COSTITUZIONALE

#### RICORSO

della REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente pro tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 765 del 05 settembre 2011, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Lucia Bora, domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marcello Cecchetti, in Roma, Via A. Mordini 14.

#### contro

- il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*  
**per la dichiarazione di illegittimità costituzionale**

dell'art. 5, comma 2, lett. b) n. 1, del decreto legge n. 70 del 2011 convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011 n. 106, per violazione degli artt. 117, 118 e 120 Cost. anche sotto il profilo di violazione del principio della leale cooperazione.

Sulla G.U. Serie generale n. 160 del 12/07/2011 è stata pubblicata la legge 12 luglio 2011 n. 106 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio

2011 n. 70 recante *Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia*.

In particolare, l'art. 5, comma 2, lett. b) n. 1, per quanto qui rileva, conferma il meccanismo semplificato per superare il dissenso tra Amministrazioni diverse in Conferenza di servizi già introdotto dal Decreto Legge 78/2010 (ed impugnato dalla Regione Toscana, reg. ric. N. 97/2010; l'udienza pubblica è fissata per il giorno 23 novembre p.v.).

Prima del Decreto Legge 78/2010, le norme prevedevano procedimenti complessi che tutelavano i livelli di competenza della Regione e degli enti locali, mentre con l'art. 49, terzo comma, del citato Decreto Legge 78/2010 il procedimento è stato semplificato: in base alla disciplina introdotta dal predetto art. 49, comma 3, ed oggi confermata con il Decreto Legge 70/2011 all'odierno esame, quando il dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione è sempre risolta con deliberazione del Consiglio dei ministri che si pronuncia in 60 giorni, previa intesa con la regione (se il dissenso è tra amministrazione statale e regionale) o previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, se il dissenso è tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali.

In ogni caso, se l'intesa non è raggiunta entro 30 giorni, il Consiglio dei Ministri può decidere comunque, essendo il Presidente della Regione, in tale ipotesi, chiamato solo a partecipare al Consiglio dei Ministri.

Specificatamente, il Decreto Legge 70/2010 è intervenuto in merito a tale ultimo periodo che nella versione originaria prevedeva testualmente "*Se l'intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata*"; il Decreto Legge 70 in parola ha sostituito le parole "nei successivi trenta giorni" con le parole "entro trenta giorni", lasciando tuttavia evidentemente inalterata la disciplina da un punto di vista sostanziale.

Appare quindi necessario ribadire di fronte alla Corte Costituzionale le questioni già espresse con il ricorso avverso l'art. 49, comma 3, del Decreto Legge 78/2010.

L'impugnata disposizione è infatti lesiva delle competenze regionali per i seguenti motivi di

#### DIRITTO

**Illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 2, lett. b) n. 1 nella parte in cui conferma la disposizione di cui all'art. 49, comma 3, D.L. 78/2010 (sostitutivo dei commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'art. 14-quater della legge n. 241/1990), per violazione dell'articolo 117, 3° e 4° comma, e art. 118 Cost. anche sotto il profilo della violazione del principio della leale cooperazione e per violazione dell'art. 120 Cost.**

I) La disposizione impugnata interviene a modifi-

care solo formalmente il comma 3 dell'art. 14-quater, introdotto con l'art. 49 del DL 78/2010. La norma, nella nuova versione a seguito dell'art. 5 in esame, riconferma la disciplina per il superamento del dissenso espresso da Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità in sede di Conferenza di servizi, già prevista dal DL 78/2010, stabilendo che a fronte di tale dissenso, *“la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'art. 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la regione...in caso di dissenso tra un'amministrazione statale ed una regionale o tra più amministrazioni regionali ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione...regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro (mentre la versione del DL 78/2010 diceva nei successivi) trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una regione ... in una della materia di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle regioni”*.

E' evidente quindi che con l'intervento normativo all'odierno esame è stato modificato solo formalmente il dato testuale rimanendo la disposizione, nella sostanza, lesiva delle prerogative regionali costituzionalmente garantite in quanto atta ad incidere su molteplici competenze regionali, quali il governo del territorio, la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e la tutela della salute, il turismo, il commercio.

Proprio in considerazione di una siffatta (e fortemente) possibile interferenza fra competenze e funzioni statali e regionali, allorché si debbano individuare meccanismi volti a superare il suddetto dissenso, la scelta non può mai essere quella di “espropriare” della propria potestà decisionale un soggetto istituzionale, rimettendo la decisione ad un unico Ente.

Si deve, in altri termini, raggiungere un'intesa, che, alla stregua della giurisprudenza formatasi con riguardo alle fattispecie di “chiamata in sussidiarietà”, deve avere natura “forte”, nel senso che il suo mancato raggiungimento impedisce la decisione finale.

Ed infatti, la disciplina previgente rispetto a quella introdotta dal DL 78/2010 e confermata dal DL 70/2011, impugnato con il presente ricorso, dettava procedimenti complessi di superamento del dissenso fra Amministrazioni diverse in sede di Conferenza, a tutela dei livelli di competenza delle Regioni e degli Enti Locali coinvolti.

Per contro, il nuovo terzo comma dell'art. 14-quater della legge n. 241/1990, anche a seguito della modifi-

ca operata dall'art. 5, comma 2, lett. b) n. I in esame, consente infine la decisione unilaterale governativa, decorso un certo periodo, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, svilendo il carattere “forte” dell'intesa stessa fra Governo, Regione ed Enti Locali, che risulta meramente eventuale e, comunque, sminuendo il potere decisionale della Regione, in violazione del dettato costituzionale.

Nella sentenza n. 6/2004, la Corte Costituzionale (con riferimento alla materia dell'energia) ha chiarito che l'intesa con le Regioni deve essere considerata di natura “forte”, “nel senso che il suo mancato raggiungimento costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento”, stante l'impatto indubbio che determinate opere (nella fattispecie esaminata nella citata sentenza si trattava di impianti energetici) provocano su molteplici materie rimesse alla competenza, concorrente o residuale, delle Regioni, fra le quali la tutela della salute, il governo del territorio, il turismo e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.

Ancora, nella successiva sentenza n. 383/2005, la Corte Costituzionale ha rilevato che *«Nell'attuale situazione [...] conte questa Corte ha più volte ribadito a partire dalla sentenza n. 303 del 2003 (cfr., da ultimo, le sentenze n. 242 e n. 285 del 2005), tali intese costituiscono condizione minima e imprescindibile per la legittimità costituzionale della disciplina legislativa statale che effettui la “chiamata in sussidiarietà” di una funzione amministrativa in materie affidate alla legislazione regionale, con la conseguenza che deve trattarsi di vere e proprie intese “in senso forte”, ossia di atti a struttura necessariamente bilaterale, come tali non superabili con decisione unilaterale di una delle parti. In questi casi, pertanto, deve escludersi che, ai fini del perfezionamento dell'intesa, la volontà della Regione interessata possa essere sostituita da una determinazione dello Stato, il quale diverrebbe in tal modo l'unico attore di una fattispecie che, viceversa, non può strutturalmente ridursi all'esercizio di un potere unilaterale.*

*L'esigenza che il conseguimento di queste intese sia non solo ricercato in termini effettivamente ispirati alla reciproca leale collaborazione, ma anche agevolato per evitare situazioni di stallo, potrà certamente ispirare l'opportuna individuazione, sul piano legislativo, di procedure parzialmente innovative volte a favorire l'adozione dell'atto finale nei casi in cui siano insorte difficoltà a conseguire l'intesa, ma tali procedure non potranno in ogni caso prescindere dalla permanente garanzia della posizione paritaria delle parti coinvolte. E nei casi limite di mancato raggiungimento dell'intesa, potrebbe essere utilizzato, in ipotesi, lo strumento del ricorso a questa Corte in sede di conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni».*

Sul punto, anche la sentenza n. 303/2003 aveva riconosciuto una ben precisa valenza procedimentale ai

principi di sussidiarietà ed adeguatezza, con conseguente necessità che l'ampliamento delle funzioni dello Stato costituisca "oggetto di accordo con la Regione interessata".

La disposizione censurata, invece, consentendo, come visto, la determinazione unilaterale governativa in caso di mancato raggiungimento di un'intesa nel termine di trenta giorni (termine confermato dall'art. 5, comma 2, lett. b) n. 1 in esame), sostanzialmente pone la Regione medesima in una posizione subordinata rispetto a quella statale. In altri termini, le Regioni, in tutti i casi in cui vi sia un motivato dissenso fra Amministrazioni diverse preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, perdono sostanzialmente ogni capacità deliberativa, essendo la questione rimessa al Consiglio dei Ministri (alle riunioni del quale è semplicemente convocato il Presidente della Regione interessata).

Com'è intuitivo, però, l'autonomia regionale e la posizione paritaria fra il livello centrale e quello regionale di governo possono essere garantite soltanto se l'intesa viene interpretata come vero e proprio strumento destinato a recepire la codeterminazione (appunto, paritaria) dell'an e del *quomodo* degli interventi da realizzare.

Emerge, pertanto, l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, anche sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione.

**II)** Lo stesso comma 3 dell'art. 14-*quater* della legge n. 241/1990, anche a seguito della novella di cui all'art. 5 in esame, si rivela in contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost., anche sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione, per un aspetto ulteriore.

Come si evince dal dato letterale della disposizione censurata, infatti, questa equipara il caso di contrasto fra un'Amministrazione statale e gli Enti Locali a quello di contrasto fra questi ultimi ed un'Amministrazione regionale.

In tale seconda ipotesi, però, davvero non si comprende quali esigenze di esercizio unitario possano giustificare la remissione della decisione al Consiglio dei Ministri, atteso che, così facendo, in sostanza la Regione interessata viene ad essere "espropriata" di proprie competenze, in palese violazione dei parametri di legittimità costituzionale affinché ciò possa avvenire.

Manca, infatti, ogni elemento utile a predeterminare l'ambito di operatività di una siffatta avocazione di compiti, al di fuori della mera circostanza dell'intervenuto dissenso, nonché qualsiasi indicazione utile a giustificare la stessa necessità di tale avocazione decisionale.

Da ciò deriva un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale della disposizione censurata, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, anche sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione.

Tutti gli eccepiti profili di illegittimità sono confermati dal fatto che la nonna impugnata vanifica l'articolata e diversa procedura di superamento del dissenso che la Regione Toscana, nell'ambito dell'esercizio della propria potestà legislativa volta a disciplinare i procedimenti amministrativi di sua competenza, ha introdotto nell'art. 29 della legge regionale 23 luglio 2009 n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

**III)** Come appena illustrato, il nuovo terzo comma dell'art. 14-*quater* L. 241/1990, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 5 in esame, rimette al Governo la decisione finale - in caso di motivato dissenso da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità - in tutti i casi in cui, decorsi trenta giorni, l'intesa con la Regione interessata non sia raggiunta.

Così facendo, però, la medesima disposizione prevede un'ipotesi di potere sostitutivo straordinario del Governo al fuori dei limiti costituzionali indicati dall'art. 120 Cost., per il quale è necessario il previo verificarsi di un inadempimento dell'Ente sostituito rispetto ad un'attività ad esso imposta come obbligatoria.

Tale, però, non può essere considerato il raggiungimento dell'intesa prevista per l'esercizio di una funzione amministrativa da parte dello Stato, a seguito di "chiamata in sussidiarietà".

Ciò è stato riconosciuto dalla Corte Costituzionale anche nella recente sentenza n. 278/2010, nella quale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, 2° comma, lett. f), della legge n. 99/2009, è stata ritenuta non fondata "*poiché si basa sull'erroneo presupposto interpretativo, per il quale la disposizione impugnata si applicherebbe alle intese con le Regioni: infatti, nel vigente assetto istituzionale della Repubblica, la Regione gode di una particolare posizione di autonomia, costituzionalmente protetta, che la distingue dagli enti locali (art. 114 Cost.), sicché si deve escludere che il legislatore delegato abbia potuto includere le Regioni nella espressione censurata (sentenza n. 20 del 2010)*" (punto 14 del considerato in diritto).

Il nuovo comma 3 dell'art. 14-*quater* della legge n. 241/1990 (confermato dall'art. 5, comma 2 lett. b) n. 1, del decreto legge 70/2011, convertito con L. 106/2011, in questa sede impugnato), invece, introduce proprio una siffatta applicazione, in violazione palese del dettato costituzionale e della giurisprudenza della Corte costituzionale.

#### P.Q.M.

Si conclude affinché piaccia all'Ecc.ma Corte Costituzionale dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, lett. b) n. 1, del decreto legge n. 70 del 2011 convertito con modificazioni nella legge 12

luglio 2010 n. 106, per violazione degli artt. 117 terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost. anche sotto il profilo di violazione del principio della leale cooperazione.

Firenze - Roma, 7 settembre 2011

Avv Lucia Bora

### MANDATO

Il sottoscritto, nella sua qualità di Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Toscana, delega a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio l'Avv.

Lucia Bora dell'Avvocatura della Regione Toscana conferendole ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di accettare la rinuncia all'azione o ai singoli atti, nonché di farsi eventualmente sostituire. Elegge domicilio presso lo studio dell'Avv. Marcello Cecchetti, in Roma, Via A. Mordini 14.

*Il Presidente*  
Enrico Rossi

E' autentica  
(Avv. Lucia Bora)

---

---

## **MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE**

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.lgs 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. E' fatta transitoriamente eccezione alle modalità di cui sopra per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i quali resta utilizzabile, la trasmissione elettronica all'indirizzo redazione@regione.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il calcolo per le tariffe di inserzione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea ecc. di cui è composto il testo da pubblicare. La tariffa unitaria per carattere, spazi ecc. è di **Euro 0,010**, il costo per la pubblicazione di tabelle, elenchi, prospetti diversi sarà computato moltiplicando la tariffa unitaria per 2.000 per ogni pagina di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente la pagina A/4 (**Euro 20**).

Per le inserzioni a pagamento il versamento dovrà essere fatto sul C/C postale n. 14357503 intestato a: Regione Toscana - Bollettino Ufficiale - via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze.

**L'attestazione del pagamento dovrà essere inviata via fax al n. 0554384620 contestualmente al materiale da pubblicare inviato in formato digitale.**

**L'art. 16, comma 2, della L.R. n. 23/2007 stabilisce che gli atti degli enti locali e degli altri enti pubblici la cui pubblicazione è obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'interessato, in tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria.**

L'art. 16, comma 3, della L.R. n. 23/2007, stabilisce viceversa che sono soggetti a pagamento gli atti di cui all'art.5, comma 1, lettere h),i),j),e k), ed in particolare:

- 1) bandi ed avvisi di concorso e relativi provvedimenti di approvazione;
- 2) bandi ed avvisi per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- 3) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relativi ai procedimenti di cui sopra;
- 4) gli avvisi di conferimento di incarichi esterni o di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre signature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384612-4631